



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-24

Approvazione	2022	Verbale CDA _____
--------------	------	-------------------

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Il P.T.P.C.T. di CISA 12	3
1.2	Il processo di definizione del P.T.P.C.T.	5
1.2.1	Le procedure di definizione e aggiornamento	6
1.2.2	Il coinvolgimento dei portatori di interessi	6
1.2.3	I flussi informativi verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione	7
1.2.4	I soggetti coinvolti	7
2	La metodologia di valutazione del rischio	12
2.1	La definizione “ampia” di corruzione	12
2.2	Le aree di rischio	13
2.3	La metodologia di valutazione del rischio	15
2.3.1	L'identificazione del rischio	15
2.3.2	La valutazione del rischio	15
2.3.3	La ponderazione del rischio	17
2.3.4	Il trattamento del rischio	17
3	L'analisi del contesto	20
3.1	Il contesto esterno	20
3.2	Il contesto interno	23
4	L'analisi del rischio corruttivo in CISA 12	Errore. Il segnalibro non è definito.
5	Le misure di prevenzione e contrasto del rischio “corruzione”	30
6	Gli obiettivi operativi	36
7	Allegati	38

1.1 Il P.T.P.C.T. di CISA 12

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione del rischio corruttivo all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba in sé tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinandone gli interventi atti a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, il P.T.P.C.T. è lo strumento previsto, sia dalla normativa che dalle soft law dell'A.N.AC., per identificare, prevenire e contrastare i rischi connessi alla corruzione, nonché definire gli obiettivi che l'ente si impegna a perseguire per migliorare ulteriormente il proprio sistema di prevenzione e gestione del rischio corruttivo. Si ricorda che le pubbliche amministrazioni debbono adottare tale documento, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della L. 190/2012, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Pertanto, il P.T.P.C.T. deve essere redatto in maniera tale da determinare il miglioramento delle pratiche amministrative attraverso la promozione dell'etica nella PA, evitando la costituzione di illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la corretta amministrazione delle risorse pubbliche.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, il P.T.P.C.T. fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi, cioè le misure, volti a prevenire il medesimo rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Scegliendo un approccio orientato alla prevenzione del fenomeno corruttivo, che superi le tradizionali misure essenzialmente repressive, ci si pone in linea con una tendenza ormai diffusa ed acquisita a livello europeo, dove la trasparenza diventa la metodologia privilegiata per prevenire i rischi corruttivi attraverso il controllo sociale diffuso. Per centrare l'obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, secondo un orientamento consolidato, è essenziale definire procedure dettagliate, ma accuratamente articolate in modo da non burocratizzare ed irrigidire l'azione amministrativa che non può perdere di vista l'obiettivo prioritario di garantire servizi efficienti e di qualità.

I contenuti previsti per il P.T.P.C.T. sono stati definiti e sviluppati dall'A.N.AC. con una serie di indicazioni fornite mediante i Piani Nazionali Anticorruzione (P.N.A.), richiamati in questa sezione relativamente alle principali novità introdotte.

Mediante l'aggiornamento del 2015 al P.N.A., l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne, individuate mediante l'analisi puntuale "mappatura" dei processi organizzativi.

In seguito, con il P.N.A. 2016, l'A.N.AC. fornisce una serie di indicazioni di dettaglio frutto della valutazione di un campione di P.T.P.C.T.. L'accento viene posto, tra l'altro su:

- la necessità di fondare le revisioni annuali del Piano su una valutazione approfondita e partecipata della realtà di ciascun ente e del contesto nel quale si trova ad operare,
- la necessità di individuare misure specifiche che impattino in modo concreto sulla struttura organizzativa reale;
- l'obbligatoria confluenza in un'unica figura, il R.P.C.T. e, in un unico documento, il P.T.P.C.T., il recepimento di quanto previsto in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, la stessa autorità si è soffermata, tra l'altro, su alcuni nodi quali:

- il rapporto tra esigenze di trasparenza e tutela della privacy alla luce del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR);
- il ruolo del Codice di comportamento;
- le corrette modalità per evitare il c.d. "pantouflage".

Invece, con particolare riferimento agli indirizzi più recenti dell'A.N.AC., **con l'approvazione del presente P.T.P.C.T., CISA 12 intende recepire gli elementi essenziali dell'Allegato 1 del P.N.A. 2019-21 con particolare riferimento a un ulteriore sviluppo della mappatura dei processi e con la definizione di nuova metodologia di valutazione del rischio corruttivo.**

In particolare, il documento prevede:

- la presente parte generale, che descrive il P.T.P.C.T., con particolare riferimento alla metodologia utilizzata per la sua redazione, l'analisi del contesto e gli obiettivi che il Consorzio si pone per il prossimo triennio, in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- l'allegato 1 che contiene il quadro normativo di riferimento al documento, comprensivo degli opportuni richiami normativi e alle soft law dell'A.N.AC.;
- l'allegato 2 che descrive le misure di prevenzione della corruzione mediante il quale il Consorzio può mitigare la probabilità che si verifichi un rischio;
- l'allegato 3 che contiene l'analisi e la valutazione degli specifici rischi corruttivi che si possono verificare nel Consorzio, suddivisi nelle relative aree di rischio;
- l'allegato 4 che identifica i soggetti responsabili della trasmissione, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati, documenti e informazioni da pubblicare in Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

1.2 Il processo di definizione del P.T.P.C.T.

Il P.T.C.P.T. costituisce il sistema di gestione e prevenzione dei rischi di commissione dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione individuati nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale. **Inoltre, il P.T.P.C.T. è uno strumento finalizzato alla prevenzione di fenomeni corruttivi che vanno al di là delle fattispecie che assumono rilevanza a livello penale, considerando la corruzione nell'accezione più ampia definita dal Piano Nazionale Anticorruzione.**

Il percorso di definizione del P.T.P.C.T. è stato realizzato in coerenza con gli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019. I contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riportano gli esiti delle diverse fasi esplicitate in figura.

Il percorso di definizione del P.T.P.C.T.



Fonte: Allegato 1 del P.N.A. 2019

Nell'ambito di tale percorso, è stata data particolare attenzione all'individuazione dei processi potenzialmente soggetti alle aree di rischio generali e specifiche individuate.

Altro elemento che ha caratterizzato il percorso di definizione del P.T.P.C.T. è costituito dalla mappatura delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione quale elemento preliminare alla fase di valutazione e gestione dei rischi.

Ciò ha consentito:

- una valutazione preventiva dell'idoneità delle misure di prevenzione in essere rispetto ai diversi rischi individuati;
- l'integrazione di tale valutazione all'interno della successiva fase di analisi dei rischi;
- l'individuazione delle eventuali necessità di aggiornamento di tali misure in relazione all'evoluzione della normativa.

A seguito della fase di analisi e valutazione dei rischi, si è proceduto alla definizione degli obiettivi del P.T.P.C.T. Tali obiettivi sono costituiti dall'introduzione o dal potenziamento delle misure di trattamento dei rischi al fine di ridurre la probabilità o l'impatto dei rischi valutati. Gli obiettivi sono costituiti anche dalle misure da introdurre o aggiornare

obbligatoriamente per legge, indipendentemente da quanto emerso a seguito della fase di valutazione dei rischi.

1.2.1 Le procedure di definizione e aggiornamento

La tabella seguente illustra nel dettaglio la procedura di definizione e aggiornamento del P.T.P.C.T., in relazione alle relative tempistiche.

Fase	Attività	Attori coinvolti	Tempi*
Attuazione	Attuazione delle misure in materia di trasparenza ed integrità previste dal P.T.P.C.T.	<i>Responsabili e dipendenti dell'ente</i>	<i>In corso d'anno</i>
Monitoraggio	Controllo periodico sui contenuti previsti dal P.T.P.C.T.	<i>R.P.C.T.</i>	30/6
Verifica	Verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi	<i>R.P.C.T.</i>	15/12
Raccolta proposte	Pubblicazione di avviso in merito alla possibilità di contribuire al processo di formazione del P.T.P.C.T.	<i>R.P.C.T.</i>	31/12
Aggiornamento	Definizione della bozza finale dell'aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. per l'anno successivo.	<i>R.P.C.T. Struttura tecnica</i>	20/1
Approvazione P.T.P.C.T.	Delibera di adozione del nuovo P.T.P.C.T.	<i>C.d.A.</i>	31/1*
Pubblicazione	Il P.T.P.C.T. viene pubblicato sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente	<i>R.P.C.T.</i>	10/2
Attestazione assolvimento obblighi pubblicazione	Audit ed attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità	<i>Nucleo di valutazione</i>	31/3

* Tali tempistiche possono essere oggetto di modifiche da parte dell'A.N.AC.

Il presente P.T.P.C.T. si inserisce organicamente nella programmazione strategica e finanziaria dell'ente, in particolare a livello gestionale si raccorda con il proprio PEG/Piano della performance.

1.2.2 Il coinvolgimento dei portatori di interessi

A partire dall'analisi condotta per la definizione del P.T.P.C.T. sarà avviato un coinvolgimento degli stakeholder, nel tentativo di attivare un percorso di lettura comune dei bisogni della società e di valutazione delle attività dell'Ente.

Il numero di stakeholder che collaborano con il Consorzio è cresciuto e sono stati svolti importanti iniziative comuni. Si tratta di un'attività che richiede, per essere di qualche utilità, un lavoro intenso e prolungato che presuppone la creazione di relazioni e di condivisione di una visione e di valori di riferimento.

1.2.3 I flussi informativi verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione

Il R.P.C.T., nell'esercizio della propria attività di controllo, ha accesso a tutti gli atti, documenti, archivi e banche dati, nel rispetto dei principi, della normativa e della regolamentazione in materia di *privacy* e sicurezza informatica.

Il R.P.C.T. è anche destinatario delle segnalazioni interne sulle violazioni alle misure previste nel P.T.P.C.T. o su altri fatti illeciti, nell'ambito della procedura di *whistleblowing*.

1.2.4 I soggetti coinvolti

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Consorzio CISA 12 e i relativi compiti, funzioni e responsabilità sono analizzati di seguito.

A. Consiglio di Amministrazione

Funzioni:

- individua e nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (articolo 1, comma 7, della Legge n. 90/2012 e D.Lgs. n.97/2016);
- adotta il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (articolo 1, commi 8 e 60, della Legge n.190/12), che deve contenere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza: l'assenza di tali obiettivi può essere sanzionato (D.L. n.90/14);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (articolo 48 del D.Lgs. n.267/2000);
- attua le necessarie modifiche organizzative per assicurare al R.P.C.T. funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- dispone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

In particolare, in coerenza con le rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al R.P.C.T. dal D.Lgs. n.97/2016 e s.m.i., il P.N.A. 2016 ha rafforzato il suo ruolo consigliando che il R.P.C.T. sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito e che abbia poteri effettivi, preferibilmente con specifica formalizzazione. Qualora non possibile, il Consiglio di Amministrazione può rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al R.P.C.T. di avvalersi di personale di altri uffici (ad esempio servizi di staff per Controlli Interni, Performance).

B. Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza

Il **Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza** (R.P.C.T.) ai sensi dell'art. 1, c. 7, della Lg. 190/12 è individuato, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, nel **Direttore generale**.

Il par. 8 della parte IV della parte generale del P.N.A. 2019 ha fatto sintesi e sistematizzato attività e poteri del R.P.C.T. Si rimanda perciò al P.N.A. 2019 per una lettura di dettaglio di tali funzioni, ricordando come:

- nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 erano già state date indicazioni interpretative ed operative, con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del R.P.C.T. nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione;
- nell'Allegato 3 del P.N.A. 2019, *“Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)”* ci si limita a riportare i riferimenti normativi relativamente alle funzioni del R.P.C.T..

Il R.P.C.T. esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, e in particolare:

- propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- verifica la rotazione degli incarichi nelle casistiche in cui è prevista l'attuazione di tale misura di prevenzione;
- individua di concerto, con i Direttori di area, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- è responsabile della pubblicazione, secondo le modalità e i termini previsti dall'A.N.AC., sul sito web aziendale di una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- raccorda la propria attività di prevenzione della corruzione con le funzioni attribuite quale Responsabile della trasparenza;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza del Codice di amministrazione, al monitoraggio annuale sulla sua attuazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 39/13 e dalle Linee guida fornite dall'A.N.AC.;
- riceve le segnalazioni di possibili fenomeni di carattere corruttivo, o comunque di violazioni delle misure del P.T.P.C.T., secondo la procedura di whistleblowing.

L'eventuale commissione, all'interno del Consorzio, di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità del R.P.C.T. della forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che il R.P.C.T. provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- b) di aver vigilato sul funzionamento del Piano e sulla sua osservanza.

La sanzione a carico del R.P.C.T. non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

C. Responsabili di Area/PO di competenza

i Responsabili di ciascuna Area organizzativa:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell'autorità giudiziaria;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;

- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari (articolo 55-bis D.Lgs. n.165/2001), mentre la sospensione e rotazione straordinaria del personale è di competenza esclusiva del Direttore Generale (articolo 16 del D.Lgs. n.165/2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (articolo 1, comma 14, della Legge n.190/2012);
- garantiscono il corretto e tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico (articolo 43 e 46 del D.Lgs. 33/13).

Le responsabilità

- ai sensi del P.N.A. 2016, i Responsabili di Area/PO rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il R.P.C.T. dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano;
- ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n.33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

D. Nucleo di Valutazione

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance dei Dirigenti/PO;
- produce l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D.Lgs. n.150/2009;
- esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento ai sensi dell'art. 54, c. 5, d.lgs 165/01;
- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i P.T.P.C.T. siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, verificando l'adeguatezza dei singoli indicatori, e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art.1, c. 8-bis Lg.190/12 – Art. 44 D.Lgs. 33/13);
- verifica i contenuti della relazione annuale con i risultati dell'attività svolta dal R.P.C.T. in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine l'OIV può chiedere al R.P.C.T. le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, c. 8-bis Lg. 190/12)
- Riceve dal R.P.C.T. segnalazioni in merito:

- alle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione o di trasparenza (art. 1, c. 7 Lg. 190/12);
- al mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43 cc. 1 e 5 D.Lgs. 33/13);
- L'OIV riferisce all'A.N.A.C. sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, c. 8-bis Lg. 190/12);
- L'A.N.A.C. può inoltre chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente (art. 45, c. 2 D.Lgs. 33/13).

E. Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.

L'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari, come previsto dal “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi” del C.I.S.A.12, esercita i seguenti compiti collegati alla prevenzione della corruzione:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- vigila, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti e dirigenti dell'ente, ed interviene, ai sensi dell'art. 15 citato, in caso di violazione.

F. Dipendenti

I dipendenti dell'Ente partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le disposizioni del P.T.P.C.T.; segnalano inoltre le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi.

Le responsabilità dei dipendenti

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dal CISA 12 e trasfuse nel P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti (sia dal personale che dagli apicali – si veda Codice di comportamento): *“la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”* (articolo 1, comma 14, Legge n.190/2012).

G. Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- si impegnano ad osservare il Codice di comportamento dell'ente;
- segnalano le situazioni di illecito di cui eventualmente possono venire a conoscenza (Codice di comportamento);
- producono le autocertificazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità eventualmente necessarie;

- producono gli elementi necessari ad attestare l'assenza di conflitti di interesse con il CISA 12.

H. Il Responsabile protezione dati (o DPO - Data Protection Officer)

è designato dal Titolare del trattamento dei dati in funzione delle qualità professionali e, in particolare:

- della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati;
- della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del GDPR.

Il DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il DPO costituisce una figura di riferimento per il R.P.C.T., pur non sostituendosi ad esso nell'esercizio delle funzioni.

2 La metodologia di valutazione del rischio

2.1 La definizione “ampia” di corruzione

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:

- ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;

- ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge; dove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi.

Tuttavia, **la L. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.**

Il codice penale invece prevede tre fattispecie:

- L'articolo 318 punisce la “*corruzione per l'esercizio della funzione*” e dispone che: il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni.
- L'articolo 319 del Codice penale sanziona la “*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*”: “*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*”.
- Infine, l'articolo 319-ter colpisce la “*corruzione in atti giudiziari*”: “*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*”.

Fin dalla prima applicazione della L. 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “*tecnico-giuridiche*” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della L. 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri “*l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*”.

L'A.N.AC. ampliò ulteriormente tale definizione, con il **P.N.A. 2013** (p. 13), il quale afferma che *“Il concetto di “corruzione” è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti, pertanto, **sono più ampie della fattispecie penalistica**, e comprendono anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un **malfunzionamento dell’amministrazione** a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero **l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo**, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di **tentativo**”*.

Tale definizione viene sostanzialmente confermata dal **P.N.A. 2019**, il quale (pp. 11/12) *“La corruzione consiste in **comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario** che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, **assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando**, in cambio di un vantaggio (economico o meno), **dai propri doveri d’ufficio**, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli. Con la legge 190/2012 [...] per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si **configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione** - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un **ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio**”*.

La definizione “ampia” di corruzione, così come intesa dal P.N.A. 2013 e successivamente dal P.N.A. 2019, si è negli anni rafforzata diventando un presupposto comune ai principali interventi dell’A.N.AC. Ad esempio, le nuove linee guida in materia di Codice di comportamento e di whistleblowing evidenziano alcuni esempi di condotte illecite riconducibili all’ambito del fenomeno corruttivo.

Esempi di condotta illecita

Irregolarità contabili, false dichiarazioni, alterazioni di documenti, violazione di norme ambientali o di sicurezza sul lavoro, selezioni del personale non trasparenti, irregolarità nell’assegnazione di affidamenti, nepotismo, sprechi di risorse pubbliche, reiterata mancanza dei tempi procedurali...

Il Consorzio adotta quindi tale definizione “ampia” di corruzione per identificare le condotte illecite da contrastare mediante il presente P.T.P.C.T.

2.2 Le aree di rischio

Il P.T.P.C.T. individua le aree di rischio definite nel P.N.A. ai quali aggiungono ulteriori aree di rischio specifiche, riferibili all’attività specifica del CISA 12 Nichelino.

Infatti, la Determinazione A.N.AC. 1134/17 chiarisce che tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall’art. 1, c. 16, della L. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna amministrazione in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Nell’individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in

provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

Aree di rischio generali e specifiche

Aree di rischio	Definizione
Aree di rischio generali	Attività svolte in gran parte delle amministrazioni, società ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi. Le aree di rischio generali sono individuate nel P.N.A. 2013, così come integrato dalla Det. A.N.AC. n. 12/15, nelle seguenti: a) Acquisizione e gestione del personale; b) Contratti pubblici; c) Autorizzazioni o concessioni: <i>(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)</i> d) Concessione ed erogazione di contributi e sovvenzioni <i>(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)</i> e) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio f) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni g) Incarichi e nomine h) Affari legali e contenzioso
Aree di rischio specifiche	Ambiti di attività che caratterizzano in modo peculiare l'organizzazione di riferimento, e che possono far emergere la probabilità di eventi rischiosi. Le "aree di rischio specifiche" non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle "generali", ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti.

Le aree di rischio individuate dal Consorzio sono quindi riportate nella seguente tabella.

Aree di rischio		
Cod.	Denominazione	Tipologia
A	Acquisizione e gestione del personale	Generale
B	Contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture)	Generale
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Generale
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Generale
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Generale
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Generale
G	Acquisizione, gestione di rendicontazione di contributi, fondi e finanziamenti pubblici	Specifica
H	Protezione giuridica	Specifica
I	Gestione amministrativa dell'ente	Specifica
M	Anticorruzione e trasparenza	Specifica

2.3 La metodologia di valutazione del rischio

La mappatura dei processi a rischio consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio, ossia i processi potenzialmente soggetti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Per “**processo**” si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Per “**rischio**” si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale del Consorzio, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per “**evento**” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale.

Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

2.3.1 L'identificazione del rischio

I potenziali rischi sono intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati, sono stati identificati mediante:

- consultazione e confronto con il Direttore da parte dell'Unità organizzativa responsabile dell'erogazione del servizio e con referenti delle altre figure professionali coinvolte nel suo processo di erogazione;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'ente negli ultimi 5 anni;
- applicazione delle indicazioni tratte dal P.N.A. 2019, con particolare riferimento all'Allegato 1.

2.3.2 La valutazione del rischio

Per i rischi individuati sono stati stimati:

- la **probabilità (a)** che un evento rischioso possa verificarsi in relazione a: precedenti, eventi sentinella, rilevanza degli interessi esterni, qualità organizzativa e discrezionalità dei processi e, infine, pluralità di soggetti coinvolti;
- il livello di affidabilità e di efficacia, o **copertura (b)**, delle misure di prevenzione e contrasto esistenti presso l'organizzazione, e conseguentemente la loro capacità di prevenire il compimento di atti corruttivi sul processo analizzato. Sono state considerate completezza e adeguatezza delle misure in essere;

- l'**impatto (c)** che l'evento corruttivo potrebbe generare nell'organizzazione al suo verificarsi. In particolare, l'impatto è stato identificato sotto il profilo organizzativo, economico e reputazionale.

Le modalità da adottare nelle operazioni di valutazione del rischio sono le seguenti:

- il valore della "Probabilità", determinato per ciascun processo, calcolando, secondo una logica prudentiale, il valore massimo tra quelli individuati per le relative variabili e tenendo in considerazione i fattori abilitanti. Qualora vi siano differenti rischi per un medesimo processo, si prende in considerazione il valore massimo tra le suddette valutazioni;
- il valore della "Copertura", determinato per ciascun processo, calcolando la media aritmetica tra i valori individuati per le relative variabili;
- il valore dell'"Impatto", determinato per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati per le relative variabili.

Al fine di esemplificare la comprensione della metodologia si fornisce un esempio di valutazione nella successiva tabella.

Un esempio di valutazione dei rischi

Indice di probabilità (a)		Livello di copertura del rischio (b)		Indice di impatto (c)	
Variabile	Punteggio	Variabile	Punteggio	Variabile	Punteggio
<i>Precedenti</i>	1	<i>Completezza</i>	50%	<i>Impatto organizzativo</i>	5
<i>Eventi sentinella</i>	1	<i>Efficacia e adeguatezza</i>	50%	<i>Impatto economico</i>	3
<i>Rilevanza degli interessi esterni</i>	4	Livello di copertura del rischio	50%	<i>Impatto reputazionale</i>	4
<i>Qualità organizzativa e discrezionalità dei processi</i>	3			Indice di Impatto	4
<i>Pluralità di soggetti</i>	3				
Indice di probabilità	4				

Infine, per ciascun processo, si definisce il rischio residuo di accadimento del fenomeno corruttivo, definendo il prodotto dei valori di probabilità e impatto, mitigati però dal livello di copertura del rischio già fornito dalle misure in essere. Pertanto, il rischio residuo (d) è dato dal seguente calcolo:

$$d = a * (1-b) * c$$

Per il suddetto esempio quindi il rischio residuo sarà pari a:

Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b)*c))
4	50%	4	8

2.3.3 La ponderazione del rischio

L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività. Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto.

Intervallo	Valore minimo (>)	Valore massimo (<=)	Classificazione rischio
1	0	1	NULLO
2	1	6	BASSO
3	6	12	MEDIO
4	12	20	ALTO (REALE)
5	20	25	ALTISSIMO (CRITICO)

L'esito di questa graduazione viene rappresentato nella matrice di ponderazione del rischio.

			Matrice di valutazione del rischio					
			Probabilità (considerato il livello di copertura del rischio)					
			Nessuna probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile	Altamente probabile
			0	1	2	3	4	5
Impatto	Nessun impatto	0	0	0	0	0	0	0
	Modesto	1	0	1	2	3	4	5
	Significativo	2	0	2	4	6	8	10
	Rilevante	3	0	3	6	9	12	15
	Elevato	4	0	4	8	12	16	20
	Critico	5	0	5	10	15	20	25

A seconda del livello di rischio rilevato, il P.T.P.C.T. individua quindi diverse priorità di intervento.

Livello di rischio	Descrizione
Altissimo (critico)	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, urgente e indifferibile.
Alto (reale)	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, assume carattere prioritario e deve essere pianificata negli obiettivi e nei documenti di programmazione aziendale.
Medio	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, al fine di ridurre la probabilità o l'impatto associati al rischio, ma non assume carattere prioritario. Deve comunque essere pianificata negli obiettivi e nei documenti di programmazione aziendale.
Basso	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è discrezionale, e l'Azienda può decidere di accettare il livello di rischio. Le eventuali ulteriori misure di prevenzione e contrasto possono essere introdotte solo a seguito di una valutazione del rapporto costi-benefici.
Nullo	Il rischio è valutato come inesistente, o comunque trascurabile. Non è richiesta alcuna azione.

2.3.4 Il trattamento del rischio

Ad ogni rischio individuato sono state associate le misure di prevenzione e controllo esistenti. La tabella che segue riepiloga i contenuti minimi previsti dalla Det. A.N.AC. 1134/17

e ne verifica la presenza all'interno dei documenti che disciplinano l'organizzazione del Consorzio. **Ai contenuti di tale tabella si affiancano le ulteriori misure individuate nel par. xx**

Misura di prevenzione	Requisiti minimi richiesti	Presenza dei requisiti	Strumento
Individuazione e gestione dei rischi di corruzione	- Analisi del contesto e della realtà organizzativa; - Individuare in quali processi e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi; - Predisposizione di una «mappa» delle aree a rischio (generali e specifiche) e dei connessi processi e rischi corruttivi, nonché individuazione delle misure di prevenzione; - Adeguate formazione in materia	Sì	P.T.P.C.T.
Sistema di controlli	Coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi alla L. 190/12, i controlli amministrativi e contabili e i controlli sulla performance conseguita	Sì	P.T.P.C.T.
Codice di comportamento	- Adozione e aggiornamento del Codice; - Previsione di adeguata formazione in materia; - Raccordo con le misure disciplinari	Sì	Codice di comportamento e P.T.P.C.T.
Trasparenza	Previsione di un'apposita sezione del P.T.P.C.T. in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.	Sì	P.T.P.C.T. e Amministrazione trasparente
Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	Inserimento espresso negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico. Resa, da parte dei soggetti interessati della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità, all'atto del conferimento dell'incarico. Attività di vigilanza sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.	Sì	P.T.P.C.T.
Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	Inserimento espresso di cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi. Obbligo per i soggetti interessati di rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto. Attività di vigilanza sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.	Sì	P.T.P.C.T.
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	Adozione delle misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società stessa Inserimento espresso di cause ostative alla fattispecie in oggetto nelle diverse forme di selezione del personale o negli interpelli. Obbligo per i soggetti interessati di rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative alla fattispecie in oggetto all'atto del conferimento	Sì	P.T.P.C.T.

Misura di prevenzione	Requisiti minimi richiesti	Presenza dei requisiti	Strumento
	dell'incarico. Attività di vigilanza, da parte del R.P.C.T., eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.		
Formazione	Definizione dei contenuti, dei destinatari e delle modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione obbligatoria	Sì	P.T.P.C.T.
Tutela del dipendente che segnala illeciti	Misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione	Sì	P.T.P.C.T.
Rotazione o misure alternative	- Adozione di misure di rotazione degli incarichi sui processi più esposti al rischio di corruzione, compatibilmente con le esigenze organizzative; - Adozione, in alternativa, di misure di segregazione delle funzioni.	Sì	P.T.P.C.T.
Monitoraggio	Modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, specificando ruoli e le responsabilità	Sì	P.T.P.C.T.

Come chiarito dal P.N.A., le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

3 L'analisi del contesto

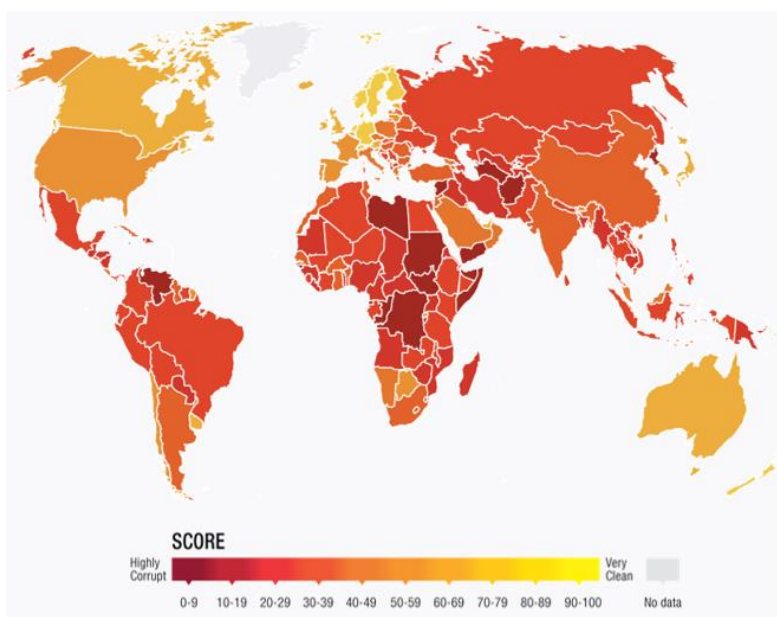
L'A.N.AC., con Determinazione 12/2015, ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Pertanto, in armonia con quanto previsto dall'Autorità, si è proceduto ad effettuare l'analisi del contesto esterno ed interno di CISA 12.

3.1 Il contesto esterno

Il contesto strutturale e territoriale nel quale è collocato ed opera il CISA 12 Nichelino, è potenzialmente esposto al rischio del verificarsi di episodi di natura corruttiva.

Al fine di comprendere la collocazione del nostro Paese, all'interno di un quadro generale di livello globale, è utile fare riferimento al **CPI** (Corruption Perception Index, Indice di Percezione della Corruzione). Tale indicatore pubblicato annualmente a partire dal 1995 da Transparency International, classifica i paesi del mondo sulla base del *“livello secondo il quale l'esistenza della corruzione è percepita tra pubblici uffici e politici”*. L'ultimo report di Transparency International posiziona l'Italia al 52esimo posto, con un punteggio di 53, su un totale di 180 Paesi. Tale posizionamento denota certamente ampia distanza dalle nazioni più fortemente a rischio di corruzione (ad esempio Corea del Nord, Somalia, Sudan, Libia,...) ma anche significativamente distanti da quelli maggiormente virtuosi, quali ad esempio i Paesi scandinavi.

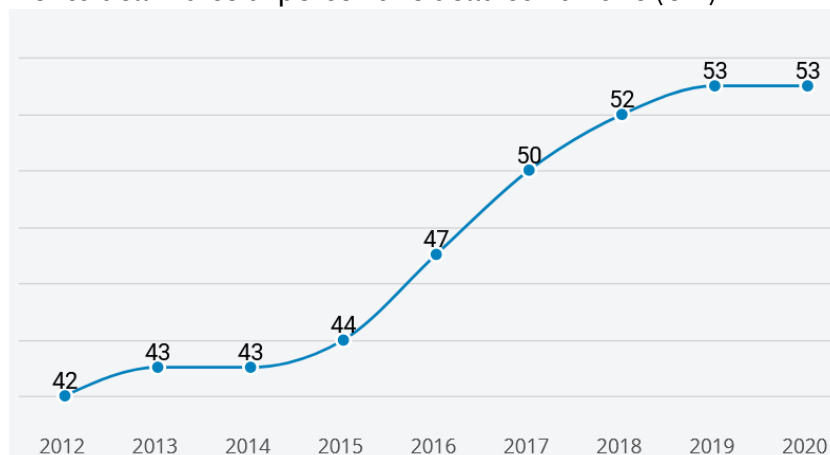
Figura 2: Indice di percezione della corruzione (CPI)



Fonte: Transparency International Italia, dati consultati il 22/10/2021: <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>.

Se si analizza il trend di tale indice (figura 3) si nota un certo miglioramento della performance del nostro Paese che appare tuttavia non particolarmente significativo in relazione allo sforzo normativo profuso negli anni considerati.

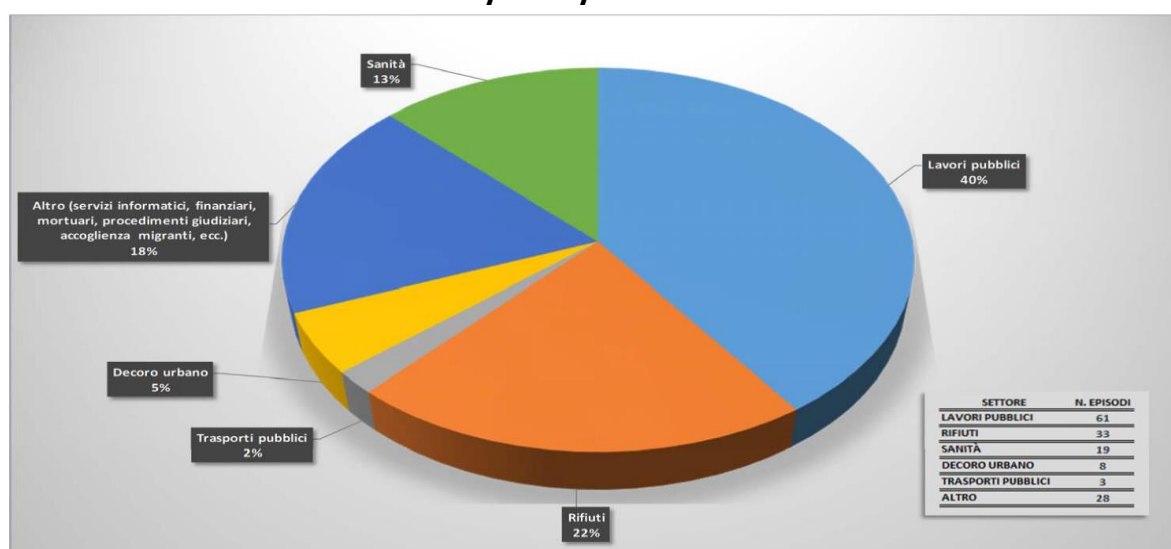
Figura 3: Andamento dell'Indice di percezione della corruzione (CPI)



Fonte: Transparency International Italia, dati consultati il 22/10/2021: <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>.

Anche con riferimento al ruolo svolto dall'A.N.AC. può essere utile riprendere in conclusione gli esiti del report *“La corruzione in Italia (2016-2019) - Numeri, luoghi e contropartite del malaffare – A.N.AC. 17/10/2019”*. L'Autorità si concentra sull'analisi dei settori più colpiti dalla corruzione, sulla tipologia di indagati e sulle amministrazioni coinvolte.

Settori più colpiti dalla corruzione

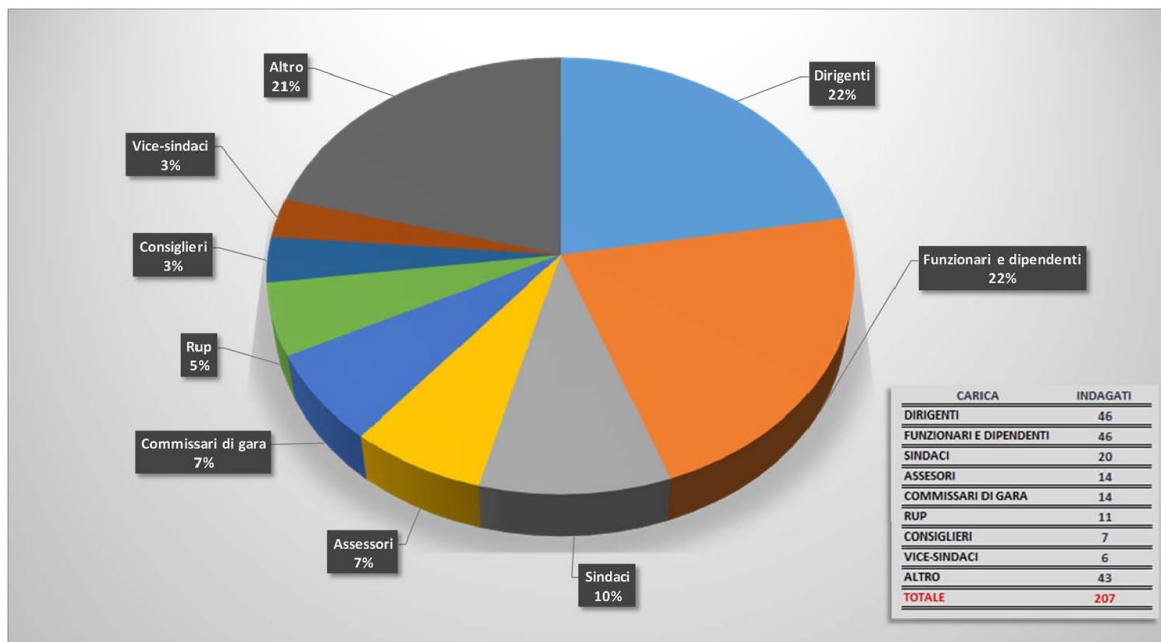


In particolare, si nota che:

- Il **74%** delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di **appalti pubblici**.
- Il restante **26%** è composto da **ambiti di ulteriore tipo** (procedure concorsuali, procedimenti amm.vi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

- Il **40%** dei casi riguarda i **lavori pubblici**. Seguono il comparto dei rifiuti (22%) e la sanità (13%).

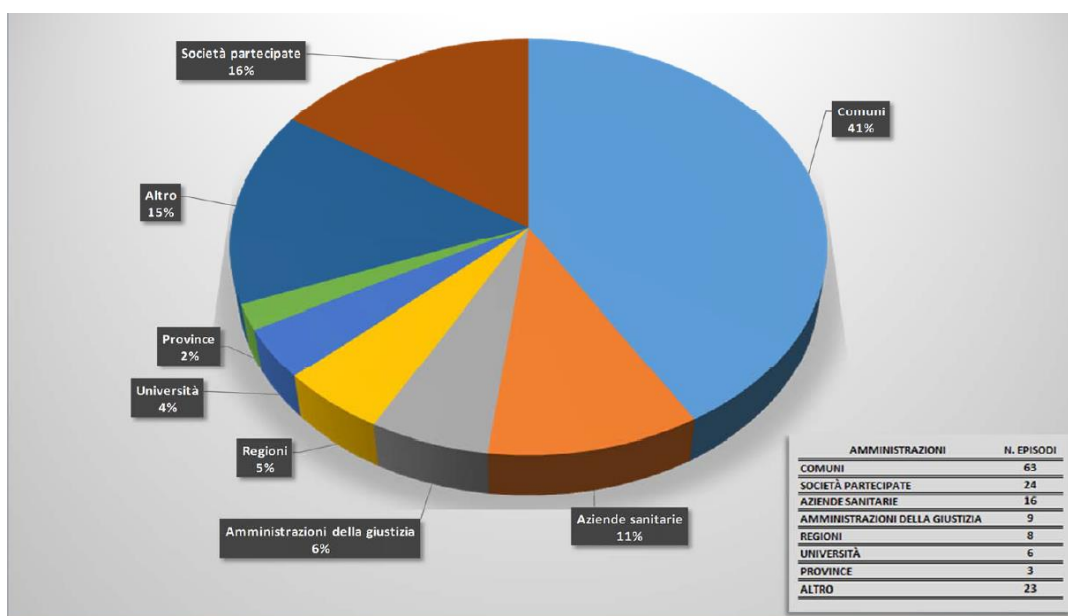
Tipologia degli indagati per corruzione



In particolare, si nota che:

- Sono stati **207** i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio indagati per corruzione.
- Forte coinvolgimento dell'apparato burocratico: **46 dirigenti** indagati, ai quali ne vanno aggiunti altrettanti tra funzionari e dipendenti più **11 RUP**.
- Meno rilevante rispetto al passato, ma ancora significativo, il coinvolgimento di esponenti politici. Sono stati **47 i politici indagati** (23% del totale).

Amministrazioni coinvolte nella corruzione



In particolare, si nota che:

- I **Comuni** rappresentano gli enti maggiormente a rischio: dei 152 casi censiti, 63 hanno avuto luogo proprio nei municipi (41%), seguiti dalle le **società partecipate** (24 casi, pari al 16%) e dalle Aziende sanitarie (16 casi, ovvero l'11%).
- Il **denaro** continua a rappresentare il principale strumento (**48%**), sovente per importi esigui (2.000-3.000 € ma in alcuni casi anche 50-100 € appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.
- Ma si diffondono sempre più **forme che evitano lo scambio diretto di denaro**: assunzioni (13%), assegnazione di prestazioni professionali (11%), ecc.

Per quanto concerne il tema della prevenzione alla corruzione, in virtù di quanto esaminato appare evidente come i fenomeni corruttivi caratterizzino ancor oggi il nostro paese a distanza di anni dall'emanazione della L. 190/12.

3.2 Il contesto interno

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale (CISA 12) è un Ente Pubblico in funzione dal 20.12.1996, costituito per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali tra 4 Comuni del territorio, dei quali è Ente Strumentale. L'ambito territoriale del C.I.S.A.12 comprende 4 comuni: Nichelino, Vinovo, None e Candiolo.



Il C.I.S.A.12 esercita in modo associato, per conto dei comuni, le competenze previste dalla Legge n.328/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dalla Legge Regionale n.1/2004 recante “Norme per la realizzazione del sistema Regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”. In particolare, il CISA 12 governa il sistema locale degli interventi sociali, curando la programmazione, l'organizzazione, la gestione di attività Socio-Assistenziali e il coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti. Il Consorzio, inoltre, in attuazione delle disposizioni previste dalle suddette normative, partecipa alla costruzione della Rete dei servizi ed interventi sociali e attraverso lo strumento programmatico del Piano di zona partecipa alla realizzazione del Welfare Locale, in forma concertata e sinergica con i diversi Soggetti, che hanno il compito di assicurare interventi di prevenzione, promozione, tutela, cura e inclusione sociale.

La missione del CISA 12 è quella di soddisfare il diritto al benessere e alla tutela sociale non solo di persone svantaggiate ed in difficoltà, ma di tutti i cittadini residenti, offrendo consulenza e supporto sociale, oltre che servizi sociali specifici.

Il CISA 12 attua la propria missione, gestisce i propri servizi e si rapporta con i cittadini, le istituzioni e gli altri portatori di interessi del territorio nel rispetto dei valori esplicitati nella seguente tabella.

I valori di CISA 12 Nichelino

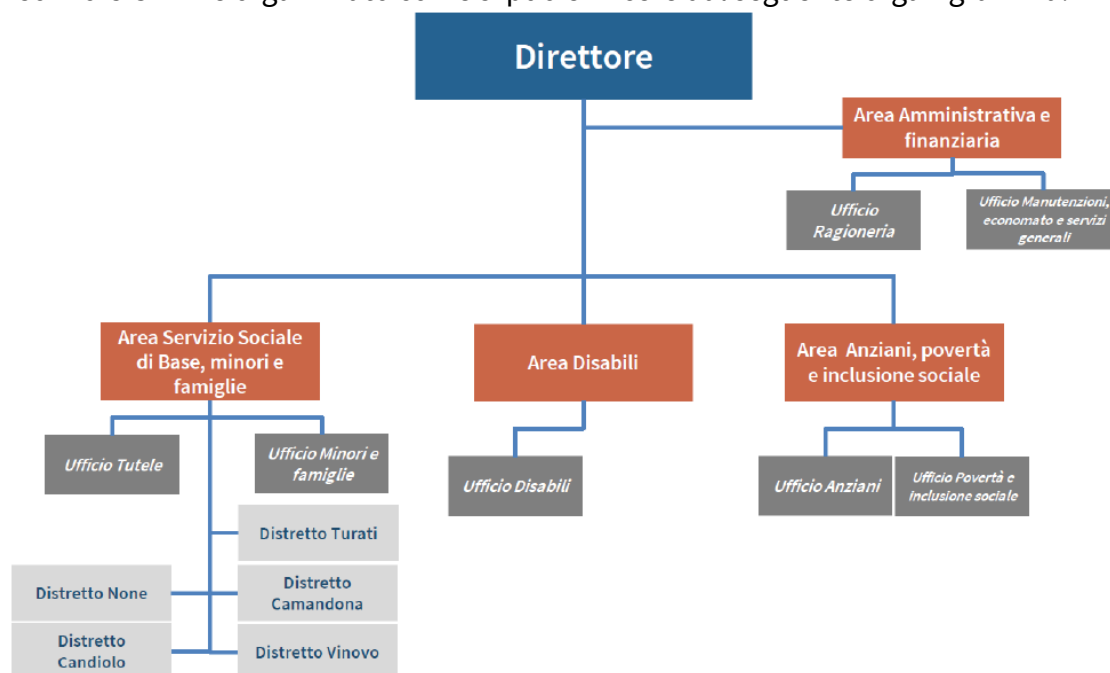
Valore	Descrizione
<i>Universalità</i>	I servizi sono destinati a tutti i cittadini sulla base dello stato di bisogno.
<i>Uguaglianza</i>	I servizi sono forniti in modo uguale a tutti i cittadini richiedenti, senza distinzione di etnia, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica.
<i>Solidarietà tra i cittadini</i>	I servizi favoriscono la collaborazione tra cittadini di diverse generazioni e di diversa residenza nell'affrontare i bisogni dei singoli e della comunità locale.
<i>Sussidiarietà</i>	I servizi sono organizzati nel rispetto del ruolo e delle funzioni dei soggetti attivi nel sistema integrato dei servizi sociali, agevolandone altresì la presenza nella gestione ed offerta di servizi: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, le società di mutuo soccorso, le fondazioni, gli enti di patronato, i privati.
<i>Cooperazione</i>	I servizi sono organizzati in collaborazione ed integrazione con le diverse istituzioni locali quali i Comuni. L'Azienda Sanitaria Locale, il Centro per l'Impiego, il mondo della scuola, per garantire la maggiore efficacia possibile ai programmi di servizio sociale.
<i>Efficacia ed efficienza</i>	Le risorse disponibili, umane e finanziarie, vengono impiegate nel modo più utile, al fine di ottenere i migliori risultati possibili in termini di benessere dei cittadini.
<i>Partecipazione</i>	I servizi sono programmati ed organizzati attraverso la concertazione e la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, prioritariamente attraverso le Conferenze dei Servizi convocate annualmente, oltre che momenti assembleari pubblici, Piani di Zona etc.

Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consorzio CISA 12 è organismo di cooperazione dotato di personalità giuridica, istituito al fine di provvedere alla gestione dei servizi a rilevanza sociale previsti dall'art. 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 22 della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 62 consistenti in:

- a) assistenza economica;
- b) assistenza domiciliare;
- c) assistenza socio-educativa territoriale;
- d) assistenza alla persona disabile ex art. 9 L. 104/1992;
- e) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
- f) interventi per minori ed incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;
- h) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali, con l'obiettivo di perseguire l'autonomia e l'integrazione delle persone nel proprio contesto di vita.

Il Consorzio deve pertanto provvedere, nel rispetto degli indirizzi dei comuni, delle direttive e dei piani regionali, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta ovvero mediante convenzioni ed affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale ed espletare le ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

Il Consorzio CISA 12 è organizzato come si può evincere dal seguente organigramma.



Gli Organi del Consorzio CISA 12 si articolano in tre distinte tipologie:

- Organi di indirizzo e controllo;
- Organi di gestione;
- Organi di revisione economico-finanziaria.

Gli Organi di indirizzo e controllo sono:

- l'Assemblea Consortile;
- il Presidente dell'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario dell'Ente.

L'organo di gestione è il Direttore.

L'organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore Unico dei Conti.

Al fine di assolvere alle suddette funzioni, il Consorzio ha sviluppato i propri processi nel tempo. Ai fini di recepire quanto previsto dall'Allegato 1 al P.N.A. 2019, è stata realizzata una mappatura dei processi del Consorzio e, per ciascuno di questi, è stato individuato un collegamento all'eventuale relativa area di rischio.

Raccordo tra processi e aree di rischio

Processo	Elementi del processo	U.O. Responsabile / U.O. Coinvolte	Area di rischio
Selezione del personale	Gestione delle procedure di selezione del personale	Area Amministrativa e finanziaria	A
Organizzazione e gestione del personale	Analisi e verifica della struttura organizzativa e dei processi	Direzione	
	Formazione (inclusa la formazione professionale di base)	Direzione	
	Relazioni sindacali	Direzione	
	Definizione del piano fabbisogni del personale	Area Amministrativa e finanziaria	
	Definizione e monitoraggio del fondo decentrato	Area Amministrativa e finanziaria	
	Valutazione della performance	Direzione	
	Graduazione delle Posizioni organizzative	Direzione	
	Provvedimenti disciplinari	Direzione	
	Amministrazione del personale	Cedolini, gestione giuridica, economica e previdenziale	
Contatti con Enti service per paghe, infortuni, pratiche pensionistiche ex dipendenti			
Gestione fascicoli dei dipendenti			
Conteggio straordinari			
Conteggio ticket mensili			
Chiusura giornate, verifica e correzione anomalie			
Gestione permessi sindacali			
Scadenze GEDAP e ISTAT			
Rendicontazioni SI.CO.			
Autorizzazione incarichi extra-istituzionali			
Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Incarichi di collaborazione e consulenza	Direzione	
Acquisto di beni, servizi e forniture	Analisi dei fabbisogni, predisposizione degli ordini, effettuazione gare, verifiche, liquidazioni, ecc.	Area Amministrativa e finanziaria	B
	Programmazione degli appalti rilevanti		
	Nomina del responsabile del procedimento		

	Definizione delle procedure di gara		C
	Stesura della documentazione amministrativa di gara		
	Gestione amministrativa delle procedure di gara		
	Verifiche contabili		
	Verifiche tecniche quali-quantitativa delle forniture	Tutte le Aree	
Presa in carico sociale (Servizio sociale professionale)	Ricevimento istanze e primo colloquio	Area minori e famiglie; Area disabili; Area inclusione; Area anziani	
	Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento		
	Eventuali visite domiciliari		
	Presa in carico e progettazione intervento d'aiuto		
	Attivazione di intervento d'aiuto		
Attivazione servizi in ambito minorile	Ricezione segnalazione da terzi	Area minori e famiglie; Area disabili; Area inclusione; Area tutele	
	Assunzione informazioni		
	Colloqui con gli esercenti la potestà genitoriale		
	Definizione di un'ipotesi progettuale		
	Informativa all'autorità giudiziaria		
	Attuazione del provvedimento dell'AG		
	Comunicazione ai servizi di supporto per l'adozione dei provvedimenti amministrativi e degli impegni di spesa		
Tutela e protezione minori	Adozioni	Area minori e famiglie; Area tutele	
Accesso a prestazioni domiciliari/semiresidenziali/residenziali	Istruttoria	Area minori e famiglie; Area disabili; Area inclusione; Area anziani; Area tutele	
	Valutazione multidimensionale		
	Inserimento in graduatoria		
	Attivazione servizio		
Presa in carico integrata non autosufficienza (anziani e disabili)	Sportello unico sociosanitario	Area anziani; Area tutele	
	Unità Valutazione Geriatrica		
	Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD)	Area disabili; Area tutele	
Integrazioni di rette in strutture residenziali e semiresidenziali (Minori)	Integrazioni rette strutture residenziali e semiresidenziali	Area minori, Area tutele e curatele	
Domiciliarità (Disabili)	Affidamenti familiari disabili	Area Disabili, Area tutele e	D
	Assistenza domiciliare disabili		

	Contributi FNA (D.G.R. 56/10)	curatele	
	Progetti Vita indipendente		
Domiciliarità (Anziani)	Assistenza Domiciliare anziani	Area Anziani, Area tutele e curatele	
	Assistenza domiciliare U.V.G.		
	Lungoassistenza		
	Affidamento familiare CISA 12		
	Contributi FNA (D.G.R. 39/09)		
	Home care premium		
	Telesoccorso		
Integrazioni di rette in strutture residenziali e semiresidenziali (Disabili)	Integrazioni rette strutture residenziali e semiresidenziali	Area disabili, Area tutele e curatele	
Integrazioni di rette in strutture residenziali e semiresidenziali (Anziani)	Integrazioni rette strutture residenziali e semiresidenziali	Area anziani, Area tutele e curatele	
Sostegno all'inserimento lavorativo	PASS	Area Inclusione sociale	
	Progetti di formazione al lavoro		
	Tirocini di inclusione		
	Tirocini formativi di orientamento		
Sostegno economico	Assistenza economica	Tutte le Aree	
	Buoni Pasto (solo Nichelino)		
	Interventi di sostegno alle emergenze abitative		
Tutela e protezione minori	Affidamenti familiari minori	Area Minori e famiglie; Area Tutele e curatele	
Programmazione, gestione e controllo	Definizione del Piano programma	Area Amministrativa e finanziaria	
	Definizione del PEG-PP		
	Report e monitoraggio intermedio		
	Relazione sulla performance e relazione al rendiconto		
Bilancio e rendiconto	Predisposizione bilancio di previsione	Area Amministrativa e finanziaria	
	Monitoraggio equilibri di bilancio		
	Variazioni di bilancio		
	Riaccertamento residui		
	Report trimestrali sui capitoli di PEG		
	Predisposizione rendiconto di gestione		
Gestione cassa economale	Gestione della cassa economale	Area Amministrativa e finanziaria	
Gestione contabile	Gestione dei pagamenti	Area	

E

	Gestione delle fatture passive	Amministrativa e finanziaria	
	Gestione incassi e recupero crediti		
	Gestione economica del personale		
	Rendicontazioni finanziarie		
	Servizi finanziari e contabili		
Manutenzioni e gestione patrimonio	Assicurazioni	Area Amministrativa e finanziaria	
	Manutenzioni beni immobili		
	Gestione parco automezzi		
Inventario	Inventario beni mobili e immobili	Area Amministrativa e finanziaria	
Progetti di inclusione sociale	Reddito di cittadinanza	Area Inclusione sociale	F
Rendicontazioni sociali	Rendicontazioni sociali	Tutte le Aree	G
Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno	Gestione degli aspetti amministrativi inerenti ai tutelati	Direzione; Area tutele e curatele	H
	Gestione pratiche amministrative per i tutelati, telematiche e con accesso fisico presso enti, istituzioni, ecc.		
	Gestione rimborsi dei tutelati		
	Rendicontazioni amministrative sulle tutele		
	Gestione dei patrimoni dei tutelati/amministrati		
Servizi amministrativi generali	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	Direzione; Area Amministrativa e finanziaria	I
Protocollo, privacy e sistemi informativi	Privacy – GDPR	Direzione; Area Amministrativa e finanziaria	
	Protocollo e archivio (conservazione)		
	Sistemi informativi		
Prevenzione della corruzione	PTPCT (Predisposizione e monitoraggio)	Direzione; Area Amministrativa e finanziaria	M
	Codice di comportamento		
	Whistleblowing		
Trasparenza	Aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente"	Direzione; Area Amministrativa e finanziaria	
	Accesso documentale		
	Accesso civico generalizzato		
	Accesso civico semplice		

4 Le misure di prevenzione e contrasto del rischio “corruzione”

Con il termine “**misura**” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere da una determinata organizzazione.

La fase di mappatura delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione assume importanza per due motivi essenziali:

- consente di effettuare una ricognizione degli strumenti, delle procedure e dei meccanismi interni, già adottati dall’organizzazione. In tal modo è possibile individuare se è necessario intervenire per introdurre nuove misure di prevenzione, o aggiornare quelle esistenti, in risposta a nuovi obblighi normativi, oppure a seguito di mutamenti organizzativi rilevanti;
- rappresenta un passaggio preliminare rispetto al processo di analisi e valutazione dei rischi. In tale processo, un elemento essenziale è costituito dalla valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza delle misure esistenti, ai fini della prevenzione dei rischi di corruzione.

Talvolta l’implementazione di una misura può richiedere delle azioni preliminari che possono a loro volta configurarsi come “misure” nel senso esplicitato dalla definizione di cui sopra. Ad esempio, lo stesso P.T.C.P.T. è considerato dalla normativa una misura di prevenzione e contrasto finalizzata ad introdurre e attuare altre misure di prevenzione e contrasto.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima definizione fornita dal P.N.A. 2013 è quella tra:

- “**misure comuni e obbligatorie**” o legali, in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti, e a prevederne obbligatoriamente l’attuazione a livello di singola organizzazione;
- “**misure ulteriori**” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna organizzazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.T.

Il P.N.A. 2013 individua e disciplina (nel Piano stesso e nell’Allegato 1) una serie di misure obbligatorie che devono essere implementate dalle pubbliche amministrazioni.

Occorre tener conto del fatto che la Determinazione A.N.AC. n. 12/15 ha superato la distinzione tra misure di rischio “obbligatorie” ed “ulteriori”, proposta dal P.N.A. 2013.

A motivazione di ciò, l’A.N.AC. sostiene che *“I primi monitoraggi condotti dall’Autorità sulla qualità dei P.T.P.C.T. hanno evidenziato che molte amministrazioni si sono limitate a inserire nei P.T.P.C.T. l’elenco delle misure “obbligatorie” (spesso riportate senza alcun approfondimento e poco contestualizzate), mentre le misure “ulteriori” sono state previste solo raramente. **È necessario, invece, che ogni amministrazione o ente identifichi misure realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto.***

Le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “ulteriori”. L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di

incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all'analisi del rischio".

Partendo da queste premesse, l'A.N.AC. ha abbandonato la classificazione delle misure in "obbligatorie" ed "ulteriori", per adottare una distinzione fra:

- **"misure generali"**, che si caratterizzano per il fatto di **incidere sul sistema complessivo** della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente;
- **"misure specifiche"** che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

La Determinazione n. 12/15 ha inoltre individuato i tre requisiti in base ai quali le organizzazioni devono caratterizzare l'identificazione concreta delle misure di trattamento del rischio:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

La seguente tabella rappresenta lo stato di attuazione, gli obiettivi e le tempistiche di sviluppo delle misure poste in essere dal Consorzio, al fine di contrastare il fenomeno corruttivo. Un approfondimento relativo a ciascuna singola misura, così come intesa dal P.N.A. 2019, è previsto nell'allegato X, all'interno del quale vengono approfondite:

- normativa di riferimento;
- descrizione;
- soggetto responsabile;
- strumenti adottabili.

Quadro sinottico delle misure di prevenzione della corruzione

Cod.	Nome misura	Soggetto responsabile	Strumenti adottati	Stato di attuazione	Obiettivi di sviluppo e miglioramento	Termini
M.1	P.T.P.C.T.	R.P.C.T.	P.T.P.C.T.	Il P.T.P.C.T. viene aggiornato annualmente.	Aggiornamento al fine di recepire con maggior puntualità le indicazioni dell'All. 1 del P.N.A. 2019.	Secondo semestre 2022
M.2	Codice etico e di comportamento	Direttore; Responsabili di servizio	Codice etico e di comportamento	Il Codice è in vigore e pubblicato.	Aggiornare i contenuti del Codice di comportamento recependo i contenuti della Del. A.N.AC. 177/2020.	Primo semestre 2022
M.3 – M.16	Obblighi di pubblicazione/ Sez. Amministrazione trasparente - Trasparenza e disciplina	R.P.C.T.	P.T.P.C.T. e Amministrazione trasparente	Il P.T.P.C.T. è aggiornato e contiene la mappa delle responsabilità in materia di trasmissione e pubblicazione delle informazioni in Amministrazione trasparente. La procedura di accesso è presente su Amministrazione trasparente.	Aggiornare modulistica e regolamenti per l'accesso civico. Mantenere aggiornata la sezione Amministrazione trasparente	Secondo semestre 2022. Tutto il triennio di riferimento

	degli accessi					
M.4 – M.7 – M.12	Procedure di accesso/permanenza nell'incarico /carica pubblica - Procedure per regolamentare inconfiribilità/incompatibilità di incarichi - Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	R.P.C.T.; Soggetto che ha conferito l'incarico	P.T.P.C.T.; Codice di comportamento; Dichiarazioni	Per quanto concerne le dichiarazioni di inconfiribilità/incompatibilità: 1. Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico; 2. Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconfiribilità e incompatibilità sul sito web; 3. Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico.	Ulteriori disposizioni verranno integrate nel Codice di comportamento.	Primo semestre 2022
M.5 – M.14 – M.15	Rotazione straordinaria - Rotazione ordinaria - Segregazione delle funzioni	Direttore	Mappatura e formalizzazione delle principali procedure organizzative	Applicazione della segregazione delle funzioni. Pertanto: 1. Assegnazione delle pratiche e/o dei procedimenti con criteri oggettivi, casuali ed automatici; 2. Composizione delle commissioni per gare, concorsi e procedure selettive in genere con criteri di rotazione dei componenti, ed in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un componente non facente parte del settore competente.	Rotazione ordinaria - Segregazione delle funzioni	Direttore
M.6	Procedura di regolazione del conflitto di interessi	R.P.C.T.	Codice di comportamento	1. Formazione/informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse nell'ambito delle iniziative di formazione sulle disposizioni del P.T.P.C.T. e del Codice comportamentale; 2. Pubblicazione del Codice e del P.T.P.C.T. sul sito web; 3. Informativa scritta all'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio, in ordine ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; 4. Comunicazione di partecipazioni azionarie e interessi finanziari in potenziale conflitto e dichiarazione concernente l'individuazione di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività in potenziale conflitto; 5. Informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale; 6. Inserimento, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale; 7. Compilazione, nella fase di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, della griglia di valutazione in ordine alla verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi	Ulteriori disposizioni verranno integrate nel Codice di comportamento.	Primo semestre 2022

M.8	Procedure per regolamentare la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	R.P.C.T.	P.T.P.C.T.	1. Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici; 2. Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per dirigenti e personale appartenente alla categoria D assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici; 3. Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione); 4. Adeguamento regolamenti interni.		
M.9	Procedura per l'assegnazione di incarichi extraistituzionali	Direttore	P.T.P.C.T.	1. Applicazione della normativa e dei regolamenti in materia per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi presso altre amministrazioni o privati da parte di dipendenti; 2. Monitoraggio incarichi conferiti; 3. Pubblicazione su sito internet in apposita sezione della pagina "amministrazione trasparente" delle autorizzazioni rilasciate.		
M.10	Procedura per prevenire il pantouflage	R.P.C.T.	P.T.P.C.T.	1. Nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del C.I.S.A.12 nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; 2. Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; 3. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto; 4. Inserimento nei capitolati di gara di una clausola relativa al vincolo di non assumere dipendenti delle P.A. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 5. Prevedere una dichiarazione dove il dipendente che, negli ultimi tre anni di servizio, ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possa svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.	Ulteriori disposizioni verranno integrate nel Codice di comportamento.	Primo semestre 2022

M.11	Patti d'integrità	R.P.C.T.	Patto d'integrità	La misura non è ritenuta prioritaria.		
M.13 – M.27	Programmazione e attuazione della formazione generale/specifica – Promozione della cultura della legalità	R.P.C.T.	Piano triennale della formazione	1. Inserimento nel piano triennale della formazione di iniziative di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione, anche attraverso l'utilizzazione di soggetti formatori individuati tra il personale interno: a) Formazione di livello generale per tutti i dipendenti di almeno mezza giornata lavorativa (4 ore) relativamente a: - sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche attraverso l'organizzazione di focus group; - contenuti, finalità e adempimenti previsti dal P.T.P.C.T., e dal Codice di comportamento dei dipendenti; - richiamo alle principali norme in materia di procedimenti amministrativi, partecipazione al procedimento, motivazione degli atti e provvedimenti; b) Formazione di livello specifico rivolta a soggetti individuati dal Dirigente (con indicazione della motivazione delle scelte e dei criteri di selezione) in relazione a: - normativa ed evoluzione giurisprudenziale in materia di appalti e contratti, affidamento incarichi, concessione di contributi e sovvenzioni; - novità normative e giurisprudenziali sui principali aspetti riguardanti l'attività della pubblica amministrazione. c) Formazione specifica per il responsabile della prevenzione della corruzione e per i dipendenti coinvolti nel processo di prevenzione. 1. Indagine sul fabbisogno di formazione del personale; 2. Adozione di circolari interpretative contenenti disposizioni operative.		Tutto il triennio di riferimento
M.18	Procedura di whistleblowing	R.P.C.T. eventuali istruttori e custode dell'identità	Procedura di whistleblowing	Le segnalazioni dei dipendenti e dei soggetti esterni potranno essere inviate: - per posta elettronica all'indirizzo: info@cisa12.it - per posta ordinaria all'indirizzo: Via Cacciatori, 21/12 – 10042 Nichelino (TO). Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate.	Aggiornamento della procedura, in riferimento alle indicazioni della Delibera A.N.AC. 469/2021	Secondo semestre 2022
M.19	Regolamenti interni			Vedi allegato 2		
M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e			Vedi allegato 2		
M.21	Informatizzazione e tracciabilità dei processi			Vedi allegato 2		
M.22	Prassi operative consolidate non formalizzate			Vedi allegato 2		
M.23	Semplificazione dei processi			Vedi allegato 2		
M.24	Chiarezza della responsabilità			Vedi allegato 2		

	zzazione dei processi					
M.25	Controlli strutturati sui processi			Vedi allegato 2		
M.26	Stimolo dell'azione degli organismi di controllo			Vedi allegato 2		
M.28	Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			Vedi allegato 2		

5 Gli obiettivi operativi

In ragione dell'analisi effettuata nel presente P.T.P.C.T., il Consorzio si pone gli obiettivi definiti nella seguente tabella.

Obiettivi del P.T.P.C.T 2022/24

Misura	Obiettivo	Tempistiche di attuazione					
		2022		2023		2024	
		1 sem	2 sem	1 sem	2 sem	1 sem	2 sem
P.T.P.C.T.	Aggiornare il P.T.P.C.T. per recepire con maggiore puntualità le indicazioni dell'All. 1 del P.N.A. 2019.		X				
Codice di comportamento	Aggiornare il Codice di comportamento alla luce dei rischi emersi nel P.T.P.C.T., così come definito dalla Del. 177/20.	X					
Trasparenza	Aggiornare le sotto-sezioni di Amministrazione trasparente.	X	X	X	X	X	X
Formazione	Effettuare iniziative formative in materia di anticorruzione e trasparenza	X	X	X	X	X	X
Whistleblowing	Aggiornare la procedura per il whistleblowing		X				
Pantouflage	Aggiornare le disposizioni in materia di pantouflage	X					
Regolamenti interni	Introdurre il regolamento per le commissioni di selezione		X				
	Aggiornare il regolamento per gli incarichi esterni			X			
	Aggiornare il regolamento per la disciplina dei contratti		X				
	Aggiornare il regolamento di contabilità		X				
	Introdurre il regolamento cassa economale		X				
	Aggiornare il manuale di gestione del protocollo informatico, del titolario di classificazione aggiornato e del manuale di conservazione		X				
	Aggiornare il regolamento per la compartecipazione economica ai servizi domiciliari			X			
	Introdurre regolamento pagamento rette strutture residenziali e semiresidenziali disabili		X				
	Aggiornare il regolamento sostegno economico			X			
	Procedura o regolamento in grado di supportare la predisposizione o la verifica degli atti		X				
	Aggiornare il regolamento in materia di accesso civico ed		X				

Misura	Obiettivo	Tempistiche di attuazione					
		2022		2023		2024	
		<i>1 sem</i>	<i>2 sem</i>	<i>1 sem</i>	<i>2 sem</i>	<i>1 sem</i>	<i>2 sem</i>
	accesso civico generalizzato						

6 Allegati

Allegato 1 – Quadro normativo di riferimento

Allegato 2 – Carta di identità delle misure

Allegato 3 – Schede di valutazione dei rischi

Allegato 4 – Mappa delle responsabilità in materia di trasparenza